

Testo coordinato con le integrazioni apportate dalle deliberazioni 526/2015/R/COM, 587/2016/R/EEL, 698/2017/R/EEL e 552/2018/R/EEL

**DELIBERAZIONE 17 OTTOBRE 2013
456/2013/R/EEL**

Revisione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia dell'energia elettrica e della regolazione del medesimo servizio

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 ottobre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 3 agosto 2007, n.125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n.445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto 231/02);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito: Legge Fallimentare);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto 21 ottobre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 3 agosto 2007, n.207/07 (di seguito: deliberazione 207/07);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n.337/07 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 337/07);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2008, ARG/elt 13/08;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2008, ARG/elt 26/08;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 113/08;

- la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2008, ARG/elt 122/08;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2008, ARG/elt 146/08;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/09);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2010, ARG/elt 139/10;
- la deliberazione dell’Autorità 12 ottobre 2010, PAS 24/10 (di seguito: deliberazione PAS 24/10);
- la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2010, ARG/elt 182/10;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato A alla medesima e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 370/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 519/2012/R/eel e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 519/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2013, 395/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 395/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 436/2013/I/eel (di seguito: deliberazione 436/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 19 settembre 2013, 396/2013/R/EEL recante “Orientamenti per la revisione delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di salvaguardia dell’energia elettrica e della regolazione del medesimo servizio” (di seguito: documento per la consultazione 396/2013/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 4, della legge 125/07 ha istituito il servizio di salvaguardia per i clienti finali che hanno autocertificato di non rientrare nel servizio di maggior tutela, di cui al comma 2 della medesima legge, e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
- il medesimo articolo 1, comma 4, della legge 125/07 ha previsto che:
 - il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;
 - il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell’Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno i requisiti;
 - a partire dall’1 luglio 2007, data della completa liberalizzazione del mercato della vendita di energia elettrica, e fino all’operatività del servizio assegnato mediante procedure concorsuali, la continuità della fornitura per i clienti che hanno i requisiti per il servizio di salvaguardia sia assicurata dalle imprese distributrici o dalle società di vendita collegate a tali imprese (di seguito: esercenti la salvaguardia transitori), a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori;
- il decreto 23 novembre 2007, adottato sulla base della proposta dell’Autorità formulata con la deliberazione 207/07, ha definito le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che ne hanno i requisiti;
- il decreto 21 ottobre 2010, adottato sulla base della proposta dell’Autorità formulata con la deliberazione PAS 24/10, ha successivamente previsto che:

- in via transitoria, il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia fosse posto pari a tre anni, in luogo dei due inizialmente previsti, prevedendo pertanto l'assegnazione del servizio per il periodo 2011 – 2013;
- l'Autorità definisse un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili, per i quali l'esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture;
- con deliberazione 436/2013/R/eel l'Autorità ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico che, a partire dalla prossima assegnazione del servizio di salvaguardia, la durata del periodo di esercizio di tale servizio sia stabilmente posta pari a tre anni, in luogo dei due attualmente previsti, al fine di permettere una migliore gestione del rischio connesso ai clienti a cui è erogato il servizio di salvaguardia e, pertanto, di promuovere la massima partecipazione alle procedure concorsuali;
- la deliberazione 337/07 ha, tra l'altro, previsto la definizione delle aree territoriali, dei requisiti per la partecipazione alle procedure concorsuali e delle informazioni che gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a mettere a disposizione dei partecipanti a dette procedure; e che le disposizioni inizialmente adottate sono state successivamente riviste in occasione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i periodi temporali successivi al primo;
- ai sensi del richiamato decreto 21 ottobre 2010, la deliberazione 370/2012/R/eel ha definito i criteri per la quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti finali non disalimentabili, individuati ai sensi della deliberazione ARG/elt 4/08, e le modalità per la reintegrazione, la cui determinazione, relativamente ai periodi di esercizio del servizio trascorsi e a quello in corso, ha avuto luogo con la deliberazione 519/2012/R/eel;
- nel corso del mese di novembre 2013 avranno luogo le procedure concorsuali per la nuova assegnazione del servizio di salvaguardia, in vista delle quali l'Autorità, con la deliberazione 395/2013, ha avviato un procedimento per la revisione della disciplina sulle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia dell'energia elettrica, nonché delle condizioni di erogazione del medesimo servizio;
- nell'ambito del citato procedimento è stato diffuso il documento per la consultazione 396/2013/R/eel, recante gli orientamenti dell'Autorità in materia, che ha prospettato:
 - la revisione delle aree territoriali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia, al fine di tenere conto dell'evoluzione del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e della numerosità dei clienti attesi in regime di salvaguardia;
 - la revisione dei requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, al fine di garantire l'affidabilità dei soggetti aggiudicatari del servizio; in particolare l'Autorità ha inteso prevedere, in aggiunta ai requisiti attualmente stabiliti dalla deliberazione 337/07, l'esclusione dei soggetti che:
 - a. si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero siano sottoposti a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b. non abbiano provveduto, al momento di partecipazione alle procedure concorsuali, al versamento delle garanzie nella misura prevista dal

- contratto per il servizio di dispacciamento sottoscritto con la società Terna S.p.A. (di seguito: Terna);
- c. negli ultimi 24 mesi siano stati sospesi dal mercato elettrico e/o dalla piattaforma dei conti energia;
- la revisione delle informazioni che gli esercenti la salvaguardia devono mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali; in particolare il documento per la consultazione 396/2013/R/eel prevede che siano rese disponibili maggiori informazioni circa la “dimensione storica” del servizio erogato e del rischio credito connesso ai clienti serviti, anche in relazione alla loro condizione di clienti disalimentabili o non disalimentabili;
 - al fine di contenere il rischio credito in capo agli esercenti e di favorire, pertanto, la massima partecipazione alle procedure concorsuali, in alternativa all’eventuale revisione della durata del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, la possibilità di:
 - d. estendere l’ambito di applicazione del Sistema Indennitario di cui alla deliberazione ARG/elt 191/09 prevedendo che, limitatamente al passaggio dei clienti serviti in salvaguardia dal precedente esercente a quello nuovo, a seguito delle procedure concorsuali, il precedente esercente possa richiedere un indennizzo per permettere in tal modo la copertura del credito riguardante le fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi tre mesi, per un importo massimo pari alla stima di due mesi di fornitura del cliente;
 - e. includere, nella definizione di clienti non disalimentabili, in predeterminati casi e per periodi limitati di tempo, alcuni clienti disalimentabili per i quali non risulta di fatto possibile (per cause non imputabili all’esercente) procedere alla sospensione della fornitura in ragione della natura dei prelievi oggetto della medesima;
 - la revisione del meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili connessi ai clienti finali non disalimentabili, anche ai sensi della precedente lettera e) (di seguito: meccanismo di reintegrazione), prevedendo che:
 - f. la determinazione dell’ammontare riconosciuto avvenga considerando il parametro Q_I , rappresentativo del valore di commercializzazione ammesso e opportunamente incrementato, come livello massimo riconoscibile al singolo esercente;
 - g. la determinazione dell’ammontare riconosciuto contempli altresì premi o penalità, anche in funzione di predeterminate soglie di efficienza relative alla gestione del credito; e che a tal fine la partecipazione al meccanismo di reintegrazione assuma carattere obbligatorio;
 - h. sia garantita una copertura ex-ante del rischio credito mediante applicazione, ai soli clienti non disalimentabili serviti in salvaguardia, di un apposito corrispettivo C_{SAL} ;
 - di introdurre l’obbligo, per gli esercenti la salvaguardia, di sottoscrivere con Terna e con le imprese distributrici contratti per i servizi di dispacciamento e di trasporto riferiti ai soli punti serviti in salvaguardia, con la conseguenza che eventuali punti di prelievo serviti nell’ambito del mercato libero

- dovrebbero essere oggetto di un separato e distinto contratto (di dispacciamento e di trasporto);
- in risposta al documento per la consultazione 396/2013/R/eel sono pervenute le osservazioni da parte di sei operatori e una associazione loro rappresentativa;
 - dalle osservazioni pervenute è emerso quanto segue:
 - in relazione alle aree territoriali, è emerso un sostanziale accordo circa gli orientamenti dell’Autorità, con particolare riferimento ai criteri assunti per l’individuazione delle aree territoriali;
 - per quanto attiene i requisiti in possesso degli operatori per l’ammissione alle procedure concorsuali:
 - i. un operatore evidenzia la necessità che, nell’attuare i principi per l’affidamento di pubblici servizi, siano adeguatamente considerate le specifiche previsioni circa le situazioni di concordato preventivo con continuità aziendale; il medesimo operatore, inoltre, contesta come sproporzionata la scelta di escludere operatori che in passato siano stati sospesi dal mercato elettrico e/o dalla piattaforma dei conti energia, ciò nei casi in cui la preclusione di operare su tali sistemi sia dovuta a cause diverse da un inadempimento grave e “definitivo” nei confronti del Gestore dei mercati energetici S.p.A. (diseguito: GME) o rispetto al regolamento della piattaforma dei conti energia;
 - j. due operatori e l’associazione rappresentativa, per contro, concordano con gli orientamenti oggetto della contestazione richiamata alla precedente lettera i), evidenziando anzi l’opportunità di introdurre limiti ancor più severi; in particolare, un operatore e l’associazione rappresentativa auspicano, da un lato, che siano esclusi anche coloro che siano stati sospesi, nei 24 mesi precedenti, dal servizio di trasporto o dal servizio di dispacciamento e, dall’altro lato, che i requisiti previsti dal comma 7.1, lettera c), della deliberazione 337/07 siano verificati per un periodo di 24 mesi, in luogo degli attuali 12;
 - k. un altro operatore concorda con gli orientamenti dell’Autorità e suggerisce che siano presi a riferimento anche indicatori relativi alla puntualità nei pagamenti e al rispetto degli impegni contrattuali, oltre alla previsione che il mancato versamento delle garanzie per il servizio di dispacciamento possa costituire causa di decadenza dell’aggiudicazione del servizio;
 - in relazione alle informazioni che gli esercenti la salvaguardia devono mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali, un operatore concorda con quanto proposto, un altro operatore segnala la difficoltà di mettere a disposizione le informazioni secondo il dettaglio, temporale e per tipologia di cliente, proposto nel documento per la consultazione 396/2013/R/eel, proponendo al riguardo la messa a disposizione di un set informativo più limitato;
 - in relazione al contenimento del rischio credito in capo agli esercenti la salvaguardia, l’allungamento della durata del periodo di esercizio del servizio proposta al Ministro dello Sviluppo Economico trova il parere favorevole di due operatori e dell’associazione rappresentativa, in luogo della prospettata estensione del Sistema Indennitario;

- con particolare riferimento all'estensione del Sistema Indennitario limitatamente al passaggio dei clienti serviti in salvaguardia dal precedente esercente a quello nuovo, un operatore evidenzia come una simile soluzione rischierebbe di non modificare il rischio in capo al precedente esercente la salvaguardia e al contempo di aumentare quello in capo al nuovo esercente, dal momento che, trattandosi per la maggior parte di clienti non disalimentabili, quest'ultimo, in caso di mancato pagamento, non potrebbe procedere alla sospensione dei punti di prelievo; un altro operatore non condivide la proposta di estensione anche alla luce della complessità del funzionamento del Sistema Indennitario e delle ragioni che hanno a suo tempo indotto all'introduzione del medesimo, lo stesso operatore sottolinea altresì come, al fine di minimizzare il rischio connesso al passaggio dei clienti da un esercente la salvaguardia a un altro a seguito delle procedure concorsuali, sarebbe auspicabile includere le eventuali inadempienze di tali clienti nel meccanismo di reintegrazione;
- in relazione al meccanismo di reintegrazione:
 - l. un operatore e l'associazione rappresentativa segnalano la preferenza per un meccanismo che non preveda, ai fini del riconoscimento, l'individuazione del parametro Ω_I , rappresentativo del valore di commercializzazione ammesso, in luogo del parametro Ω , in alternativa, qualora l'Autorità intenda comunque mantenere il parametro Ω_I , essi manifestano la necessità che detto parametro sia reso noto prima delle procedure concorsuali, unitamente al coefficiente di incremento β del parametro Ω_I , nonché alla soglia di efficienza x , possibilmente da differenziare per area territoriale; un altro operatore evidenzia la necessità che i parametri rilevanti della formula del meccanismo di reintegrazione debbano essere resi noti prima delle procedure concorsuali;
 - m. un operatore e l'associazione rappresentativa sostengono che il corrispettivo C_{SAL} , che permette la copertura ex-ante del meccanismo di reintegrazione, dovrebbe essere applicato a tutti i clienti finali serviti in salvaguardia e non solo ai clienti finali non disalimentabili del servizio; anche un altro operatore, pur dichiarandosi d'accordo con l'applicazione del corrispettivo, ne rileva le criticità relative all'applicazione ai soli clienti non disalimentabili;
 - n. un operatore ritiene che, ai fini del calcolo dell'ammontare riconosciuto, il riferimento all'energia elettrica non pagata dovrebbe essere incrementato con il valore dell'energia elettrica relativa ai clienti finali non disalimentabili sottesa agli oneri sostenuti per la cessione del credito; inoltre, il medesimo operatore sostiene che, ai fini del meccanismo di reintegrazione, dovrebbero essere considerati anche i crediti oggetto di rateizzazione, fatta salva l'immediata regolazione economica nei confronti della Cassa in seguito al pagamento da parte dei clienti finali;
- in relazione ai clienti che possono essere considerati temporaneamente non disalimentabili, i cui crediti potrebbero pertanto essere ammessi al meccanismo di reintegrazione, un operatore segnala l'opportunità che tali crediti siano interamente riconosciuti e che sia il cliente finale a dover

- segnalare, mediante autocertificazione, il venir meno della temporanea non disalimentabilità del relativo punto di prelievo;
- per quanto attiene l'obbligo, per gli esercenti la salvaguardia, di sottoscrivere con Terna e con le imprese distributrici contratti per i servizi di dispacciamento e di trasporto riferiti ai soli punti serviti in salvaguardia, tre operatori e l'associazione rappresentativa ritengono che la modifica dell'assetto contrattuale non sia attuabile con effetto dall'1 gennaio 2014, ciò in ragione dei tempi per l'adeguamento dei sistemi informativi, necessari per tutti i soggetti coinvolti; due operatori ne sottolineano gli impatti anche in termini operativi dal punto di vista della gestione dei clienti che accedono al mercato libero con il medesimo esercente la salvaguardia e sotto il profilo dell'attività di approvvigionamento;
 - in relazione ad ulteriori aspetti della regolazione del servizio di salvaguardia:
 - o. due operatori propongono di modificare la regolazione degli interessi di mora applicabili ai clienti finali anche in coerenza con gli strumenti di tutela del credito previsti dalla legislazione nazionale in tema di transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni (decreto 231/02); in coerenza con tale disciplina, uno di tali operatori segnala l'opportunità di prevedere che possano essere addebitate al cliente anche le spese per il sollecito dei pagamenti e il recupero del credito;
 - p. un operatore propone di riconoscere all'esercente il diritto di subordinare l'erogazione della fornitura ai clienti finali in salvaguardia al preventivo versamento della garanzia richiesta;
 - q. un operatore evidenzia l'opportunità di riconoscere all'esercente la salvaguardia un tempo più lungo per effettuare le comunicazioni di attivazione del servizio, di cui ai commi 4.10 e 29.2 del TIV, nei confronti dei clienti finali; ciò al fine di permettere un più ordinato espletamento dell'obbligo previsto nei confronti dei medesimi;
 - r. tre operatori propongono alcune modifiche alla disciplina della cessione del credito relativo a clienti finali in salvaguardia che accedono al mercato libero attualmente prevista dalla deliberazione ARG/elt 4/08; tali proposte sono volte, tra l'altro, nella prospettiva dei predetti operatori, a migliorare e rendere più efficiente l'istituto rispetto alle esigenze del venditore che opera nel libero mercato e che conclude un contratto di fornitura con un cliente in precedenza servito in regime di salvaguardia.

CONSIDERATO CHE:

- nell'esercizio dei suoi poteri di regolazione, tra cui anche quello di individuazione delle aree territoriali in attuazione del decreto 23 novembre 2007, l'Autorità è tenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 485/95, a perseguire la promozione della concorrenza e l'efficienza del servizio di salvaguardia;
- a tal fine, anche in ragione dell'attività di monitoraggio svolta sul servizio di salvaguardia erogato dalla sua prima attivazione sino a oggi, l'Autorità dispone di maggiori informazioni in relazione alla clientela che ha titolo di beneficiare del servizio, alle sue caratteristiche di consumo e alla sua ripartizione sul territorio

nazionale; in tale prospettiva, il documento per la consultazione 396/2013/R/eel, al paragrafo 2.7 cui si rinvia, ha enucleato alcuni criteri attuativi di individuazione delle aree, su cui si è riscontrata una sostanziale condivisione nell'ambito della consultazione;

- il possesso di requisiti minimi da parte degli operatori che partecipano alle procedure concorsuali mira a garantire, nel rispetto della promozione della più ampia partecipazione a dette procedure, la selezione di soggetti qualificati per lo svolgimento continuativo di un servizio, quale quello di salvaguardia, che comporta determinati obblighi di servizio pubblico; il servizio di salvaguardia, infatti, mira a tutelare rilevanti interessi pubblici connessi con la garanzia della continuità della fornitura di clienti finali che restano, per qualunque motivo, sprovvisti di un fornitore sul libero mercato;
- in tale prospettiva, in particolare, l'esercente la salvaguardia, dovrebbe essere in grado almeno di far fronte: (i) alle esigenze di approvvigionamento dei propri clienti mediante la disponibilità e il corretto adempimento di contratti di acquisto all'ingrosso e/o di transazioni sui mercati gestiti dal GME; (ii) agli adempimenti previsti dai contratti di dispacciamento e di trasporto (funzionali all'esecuzione fisica dei propri contratti di fornitura e dei contratti di approvvigionamento all'ingrosso), con particolare riferimento ai pagamenti dei corrispettivi;
- risulta pertanto coerente con la predetta finalità l'introduzione di clausole di esclusione le quali individuino, in modo obiettivo e non discriminatorio, situazioni in cui almeno una delle due predette condizioni risulti non integrata, ovvero situazioni in cui sia comunque compromessa l'affidabilità dell'esercente rispetto alla garanzia delle predette esigenze; a tal fine:
 - in primo luogo, risponde alla predetta esigenza, nonché ai principi generali ricavabili dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di procedure per l'affidamento di pubblici servizi, l'esclusione dalle procedure di selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia, i soggetti che si trovino (ovvero siano sottoposti a una procedura per la dichiarazione di tale situazione) in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo;
 - in quest'ultima situazione, peraltro, la regolazione dell'Autorità deve dare adeguata attuazione alle condizioni, previste dall'articolo 186bis, comma 4, lettere a) e b), della Legge Fallimentare, che devono essere soddisfatte da un'impresa che, alla data ultima fissata per la presentazione della domanda, si trovi in concordato preventivo con continuità aziendale;
 - a quest'ultimo riguardo, il fatto che l'operatore, identificato ai sensi del predetto articolo 186bis, comma 4, lettera b), possa subentrare nella posizione dell'esercente la salvaguardia, in caso di successivo fallimento di quest'ultimo, è idoneo a generare oneri ulteriori per il sistema (quindi alla generalità dei clienti finali) connessi sia alle eventuali posizioni debitorie del fallito, sia al rischio che il nuovo operatore non sia in grado di provvedere tempestivamente agli adempimenti funzionali alla conclusione del contratto di dispacciamento;
 - la minimizzazione degli oneri e dei rischi richiamanti alla precedente alinea può avvenire mediante la previsione di forme di garanzia ulteriori rispetto a quelle già previste dal comma 8.2, della deliberazione 337/07; le nuove garanzie, in particolare potrebbero essere pertanto dimensionate per tenere conto del costo atteso del sistema legato sia al mancato assolvimento delle

obbligazioni dell'esercente la salvaguardia inizialmente individuato, che all'onerosità che si potrebbe generare qualora l'operatore non fosse in grado di subentrare nell'erogazione del servizio;

- in secondo luogo, anche alla luce dei generali principi in tema di tutela del credito, risulta coerente con l'esigenza di garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi di dispacciamento, condizionare la partecipazione alla gara al preventivo e integrale versamento delle garanzie relative al contratto sottoscritto con Terna;
- in terzo luogo, invece, poiché la regolazione del mercato elettrico e della piattaforma conti energia potrebbe comportare la sospensione dell'operatore anche in situazioni diverse da inadempimenti di gravità tale da compromettere l'affidabilità dell'operatore, una clausola di esclusione per la mera sospensione (come prospettata nel documento per la consultazione 396/2013/R/eel) potrebbe effettivamente risultare eccedente le finalità sopra richiamate;
- la messa a disposizione di informazioni da parte degli esercenti la salvaguardia ai partecipanti alle procedure concorsuali mira a minimizzare il vantaggio informativo degli attuali esercenti rispetto alla generalità degli operatori; e che, al fine di garantire un'effettiva simmetria informativa, è necessario che le informazioni pubblicate siano il più possibile dettagliate, tenuto altresì conto delle necessarie attività da parte degli esercenti la salvaguardia per la loro messa a disposizione;
- a prescindere dalla durata del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia, l'estensione dell'ambito di applicazione del Sistema Indennitario, limitatamente al passaggio dei clienti serviti in salvaguardia dal precedente esercente a quello nuovo, non costituisce una condizione sufficiente per la minimizzazione del rischio in capo agli esercenti il servizio selezionati mediante le procedure concorsuali;
- sempre in tema di contenimento del rischio credito, contrariamente da quanto sostenuto da un operatore, i crediti relativi a clienti che, a seguito delle procedure concorsuali, passano dal precedente esercente a quello individuato a mezzo delle medesime procedure, non possono essere trattati alla stregua di crediti non altrimenti recuperabili, in quanto rientrano nell'ambito del fisiologico rischio di impresa;
- in relazione al meccanismo di reintegrazione:
 - il mantenimento del parametro Ω_1 , seppur opportunamente incrementato attraverso il coefficiente β , persegue il duplice obiettivo di garantire all'esercente la salvaguardia idonee forme di copertura e di minimizzare l'onerosità complessiva del meccanismo; peraltro tale parametro, determinato sulla base dei costi di commercializzazione relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia, potrà essere quantificato, solo successivamente, sulla base dei dati di consuntivo degli operatori, diversamente da quanto evidenziato dalle osservazioni richiamate alla lettera (I);
 - fatto salvo quanto indicato al precedente alinea, la definizione dei parametri utilizzati per la quantificazione dell'ammontare riconosciuto nell'ambito del meccanismo di reintegrazione prima delle procedure concorsuali permette una migliore valutazione del rischio connesso all'erogazione del servizio, da parte dei partecipanti alle procedure, influenzando così anche il prezzo da questi proposto;

- dall'analisi dei dati funzionali alla determinazione del meccanismo di reintegrazione per gli anni passati è emerso che i dati relativi alla distribuzione della morosità tra le varie aree territoriali presentano un elevato grado di volatilità nel tempo, verificatosi in maniera differenziata tra le diverse aree territoriali, pertanto la differenziazione della soglia di efficienza x per area territoriale non trova al momento giustificazione (come invece proposto in alcune osservazioni pervenute, richiamate alla precedente lettera (l));
- l'istituzione di un meccanismo di copertura ex-ante, mediante l'applicazione del corrispettivo CSAL rende di fatto necessaria l'obbligatorietà della partecipazione al meccanismo in capo a tutti gli esercenti la salvaguardia;
- in coerenza con le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione, richiamate alla precedente lettera (m), l'estensione dell'applicazione del corrispettivo CSAL a tutti i clienti finali del servizio di salvaguardia, in luogo dei soli clienti finali non disalimentabili, rende necessario prevedere che il corrispettivo applicato ai clienti finali disalimentabili venga successivamente versato alla Cassa;
- il riferimento all'energia elettrica relativa ai clienti finali non disalimentabili sottesa agli oneri di cessione del credito permette di mantenere l'incentivo, in capo ai singoli esercenti, di continuare ad effettuare una gestione efficiente del credito, ciò comportando una potenziale minimizzazione degli oneri complessivi derivanti dal meccanismo di reintegrazione;
- l'ammissione al meccanismo di reintegrazione dei crediti oggetto di rateizzazione può incentivare una gestione efficiente del credito tramite il ricorso alla rateizzazione stessa, a condizione tuttavia che, dal punto di vista del sistema, vengano introdotte delle misure di tutela, quali l'applicazione di un congruo tasso d'interesse per gli importi anticipati;
- con riferimento alla regolazione dei clienti finali che risultano solo temporaneamente non disalimentabili, risultano prive di fondamento le osservazioni dell'operatore che richiede che i relativi crediti siano riconosciuti sino a quando il medesimo cliente non dichiara di essere nuovamente disalimentabile; ciò in quanto, poiché la situazione di temporanea non disalimentabilità si realizza per circostanze di fatto o di diritto che si verificano in occasione di una richiesta di sospensione della fornitura da parte dell'esercente, quest'ultimo dispone degli elementi sufficienti per verificare il venir meno di tali circostanze;
- per quanto attiene l'obbligo, per gli esercenti la salvaguardia, di sottoscrivere con Terna e con le imprese distributrici contratti per i servizi di dispacciamento e di trasporto riferiti ai soli punti serviti in salvaguardia, esso risulta funzionale a una migliore gestione dei clienti finali in salvaguardia dal punto di vista del sistema, anche se la sua implementazione deve tenere conto delle necessarie attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte di tutti i soggetti coinvolti;
- le misure proposte dagli operatori intervenuti in sede di consultazione e richiamate alle precedenti lettere o., p. e q. possono concorrere a minimizzare i rischi in capo all'esercente la salvaguardia in relazione alla gestione dei clienti finali;
- le osservazioni pervenute che segnalano l'opportunità di rivedere la disciplina della cessione del credito relativo a clienti finali in salvaguardia che accedono al mercato libero, prevista dalla deliberazione ARG/elt 4/08, rispondono, tra l'altro, a esigenze

specifiche di soggetti che operano nel libero mercato in relazione alle procedure di *switching* e pertanto trascendono i confini del presente provvedimento;

- pertanto, eventuali modifiche al predetto istituto, potranno essere considerate solo a valle di ulteriori approfondimenti, in esito ai quali potranno essere implementate disposizioni operative a modifica dell'attuale disciplina di cessione del credito.

RITENUTO:

- opportuno e urgente procedere alla definizione delle modifiche relative alle procedure concorsuali, fatte salve le determinazioni del Ministro dello Sviluppo Economico in relazione alla durata del servizio;
- che al fine di permettere la massima partecipazione alle procedure concorsuali da parte di soggetti che soddisfino determinati requisiti a garanzia dell'effettiva capacità di svolgere il servizio oggetto di assegnazione, sia necessario procedere alla revisione delle procedure concorsuali per quanto concerne la definizione:
 - delle aree territoriali;
 - dei requisiti minimi che gli operatori che partecipano alle procedure concorsuali devono possedere;
 - delle informazioni che gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali;
 - del meccanismo di reintegrazione;
- che sia a tal fine opportuno modificare i predetti aspetti della regolazione nei termini prospettati nel documento per la consultazione 396/2013/R/eel, salvo le diverse scelte motivate nei precedenti considerati;
- che sia altresì opportuno rivedere, nei termini esposti in motivazione, alcuni aspetti relativi alla regolazione del servizio di salvaguardia; e che sia inoltre necessario, al fine di consentire agli operatori interessati di adeguare i propri sistemi informativi, differire il termine per l'operatività dell'obbligo, per gli esercenti la salvaguardia, di sottoscrivere con Terna e con le imprese distributrici contratti per i servizi di dispacciamento e di trasporto riferiti ai soli punti serviti in salvaguardia

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano, ove compatibili, le definizioni di cui al TIV, alla deliberazione 337/07 e alla deliberazione 370/2012/R/eel.

Articolo 2

Reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili connessi ai clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia

- 2.1 Il presente articolo disciplina il meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili connessi ai clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia, con riferimento al periodo di esercizio del servizio di salvaguardia erogato a partire dall'1 gennaio 2014.

2.2 Con riferimento a ciascun anno del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia di cui al comma 2.1, per ciascun i -esimo esercente la salvaguardia, gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione sono fissati dalla seguente formula:

$$O_i^{AMM} = CNR_i + OCC_i + 0,9 * OL_i$$

dove:

- a) CNR_i è l'ammontare del credito non riscosso dell' i -esimo esercente, pari agli importi fatturati ai clienti finali non disalimentabili serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia, valorizzati al netto degli importi riscossi direttamente dai clienti finali, anche parzialmente, nonché dei crediti eventualmente ceduti, e comprensivi degli interessi di mora fatturati ai clienti finali; i crediti sono al netto degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'esercente ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuarne il versamento al momento dell'incasso;
- b) OCC_i sono gli oneri sostenuti per la cessione dei crediti dall'esercente i -esimo, corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;
- c) OL_i sono oneri legali corrispondenti alle spese di carattere legale eventualmente sostenute, dall' i -esimo esercente, per le attività di recupero crediti a seguito della costituzione in mora.

2.3 Ai fini della quantificazione del livello degli oneri ammessi di cui al comma 2.2:

- a) i crediti non riscossi devono essere relativi a fatture emesse da almeno 12 (dodici) mesi;
- b) l'esercente deve avere effettuato la costituzione in mora secondo le modalità di cui all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 04/08, dei crediti e, nel caso di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, aver effettuato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito;
- c) ai fini della gestione efficiente del credito l'esercente deve, se possibile, prevedere la rateizzazione degli importi non riscossi;
- d) l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i comprende anche gli importi fatturati a clienti finali disalimentabili per i quali non è stata possibile la sospensione del punto di prelievo, a seguito di atti di pubbliche autorità che ne hanno impedito la disalimentazione, relativamente al periodo in cui gli effetti dei suddetti atti sono efficaci;
- e) gli oneri di cessione del credito sono ammissibili qualora l'esercente la salvaguardia evidenzi che l'individuazione sia avvenuta considerando le offerte di più controparti e selezionando la più efficiente;
- f) la quota massima di oneri legali ammissibile deve essere non superiore al 20% del CNR_i ;

- g) l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i può comprendere anche importi oggetto di rateizzazione relativi ai clienti cui si applica il meccanismo di reintegrazione, attualizzati al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali, rispetto al periodo in cui si prevede, coerentemente con la scadenza delle rate, che i relativi eventuali incassi saranno versati alla Cassa;
- h) l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i di ciascun anno non comprende gli importi oggetto di rateizzazione eventualmente già considerati, ai sensi della precedente lettera g), nel calcolo del CNR_i di anni precedenti;
- i) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'esercente la salvaguardia, sono ammessi al meccanismo e computati nell'ambito del CNR_i per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dall'esercente la salvaguardia in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione.

2.4 In relazione a ciascun anno del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia di cui al comma 2.1, ciascun esercente ha diritto ad incassare dalla Cassa, se positivo, o è tenuto a versare alla Cassa, se negativo, l'ammontare di reintegrazione determinato in base alla seguente formula:

$$AR_i \begin{cases} 0,9 * (O_i^{AMM} - A_{SALi}) & \text{se } O_i^{AMM} < A_{SALi} \\ \min \left\{ (O_i^{AMM} - A_{SALi}); (O_i^{AMM} - A_{SALi} + (\beta\Omega_{1i} - \Omega_i) * E_i^{RIL-MECC}) \right\} & \text{se } O_i^{AMM} \geq A_{SALi} \text{ e } O_i^{AMM} < 0,5 * CR_{SALi} \\ \min \left\{ 0,9 * (O_i^{AMM} - A_{SALi}); (O_i^{AMM} - A_{SALi} + (\beta\Omega_{1i} - \Omega_i) * E_i^{RIL-MECC}) \right\} & \text{se } O_i^{AMM} \geq A_{SALi} \text{ e } O_i^{AMM} \geq 0,5 * CR_{SALi} \end{cases}$$

dove:

- a) O_i^{AMM} sono gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione determinati ai sensi del comma 2.2;
- b) A_{SALi} è l'ammontare di riferimento degli oneri della morosità dei clienti finali non disalimentabili in salvaguardia, determinato ai sensi del comma 2.9;
- c) CR_{SALi} è il totale degli importi indicati, al momento dell'emissione, nelle fatture dall'esercente i -esimo relative ai crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione, inclusi gli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 2.3, lettera g), ed esclusi gli importi di cui al comma 2.3, lettera h);

- d) Ω_i è l' Ω medio associato all'esercente i -esimo, calcolato come media degli Ω offerti dal medesimo esercente in ciascuna area territoriale ponderata per l'energia elettrica $E_i^{RIL-MECC}$ in ciascuna area territoriale;
- e) Ω_{1i} è, con riferimento all'esercente i -esimo, il parametro determinato sulla base dei criteri di cui al comma 2.5 e i cui livelli sono indicati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- f) β è il coefficiente di incremento del parametro ammesso Ω_1 pari a 1,1;
- g) $E_i^{RIL-MECC}$ è l'energia rilevante ai fini del meccanismo pari al totale dell'energia prelevata dai clienti finali, in relazione ai quali sono definiti gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ai sensi del comma 2.2, determinata ai sensi del comma 2.8.

2.5 Ai fini della determinazione del parametro Ω_1 l'Autorità:

- a) utilizza i dati a disposizione ai sensi della disciplina del TIU e le informazioni eventualmente fornite dagli esercenti la salvaguardia;
- b) considera i costi relativi alla gestione dei clienti finali, ivi inclusa la quota relativa ai costi di sbilanciamento sostenuti, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto e non comprende i costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
- c) per i costi relativi alla gestione dei clienti finali, determina il livello dei costi di commercializzazione sulla base dei costi della produzione rettificati degli importi relativi ai costi di approvvigionamento, dispacciamento – diversi dagli oneri di sbilanciamento - e trasporto nonché degli importi di natura straordinaria, degli oneri relativi ai contenziosi con l'Autorità, degli accantonamenti operati per norme tributarie, delle imposte sul reddito e delle sanzioni;
- d) per la determinazione dell'equa remunerazione del capitale investito netto, determina:
 - i) il livello del capitale investito netto rettificato sulla base di un livello standard di capitale circolante netto, determinato considerando lo scoperto dei clienti finali, tenuto conto dell'applicazione degli interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento;
 - ii) il tasso di remunerazione del capitale netto investito sulla base della metodologia del *Weighted Average Cost of Capital*, WACC nominale.

2.6 Qualora le determinazioni di cui al comma 2.5 risultassero superiori al rapporto $\frac{\Omega_i}{\beta}$, ai fini della determinazione dell'ammontare AR_i il valore del parametro Ω_{1i} è posto pari al suddetto rapporto.

2.7 Per permettere la determinazione dei parametri Ω_{1i} gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a fornire alla Direzione Mercati dell'Autorità, secondo le tempistiche dalla medesima definite, le eventuali ulteriori informazioni ritenute a tal fine necessarie.

- 2.8 L'energia rilevante ai fini del meccanismo $E_i^{RIL-MECC}$ è pari alla somma di:
- l'energia elettrica prelevata dai clienti finali e relativa a importi non pagati in relazione ai quali è definito l'ammontare del credito non riscosso CNR_i , di cui al comma 2.2;
 - l'energia elettrica prelevata dai clienti finali e corrispondente agli importi oggetto di sconti sui crediti oggetto di cessione considerati negli OCC_i , di cui al comma 2.2.

- 2.9 L'ammontare di riferimento A_{SALi} è pari, per ciascun i -esimo esercente a:

$$A_{SALi} = \sum_m C_{SAL} * E_{SALi,m}^{ND}$$

dove:

- C_{SAL} è il corrispettivo, di cui al comma 29.11 del TIV, a copertura dei costi relativi al meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili;
 - $E_{SALi,m}^{ND}$ è l'energia elettrica prelevata nel mese m dell'anno solare a cui si riferisce il meccanismo di reintegrazione dai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali non disalimentabili e dei clienti di cui al comma 2.3, lettera d) serviti in salvaguardia dall'esercente i -esimo, inclusa l'energia relativa agli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 2.3, lettera g), ed esclusa quella relativa agli importi di cui al comma 2.3, lettera h).
- 2.10 Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al meccanismo di reintegrazione:
- la Cassa entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dall'anno 2016, pubblica sul proprio sito internet il modello per la trasmissione, da parte degli esercenti la salvaguardia, delle informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare da riconoscere con riferimento al secondo anno solare precedente e alle variazioni di importi relativi ad anni ancora precedenti;
 - ciascun esercente la salvaguardia comunica alla Cassa entro il 30 novembre di ciascun anno, a partire dall'anno 2016:
 - le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare da riconoscere relativamente al secondo anno solare precedente;
 - le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione dell'ammontare di reintegrazione di cui al comma 2.4, relative ad anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo.
- 2.11 Nella comunicazione di cui al precedente comma 2.10, lettera b), gli esercenti la salvaguardia indicano separatamente la variazione de:
- i crediti non riscossi CNR_i , inclusi gli interessi di mora, con separata evidenza del credito originario, degli eventuali importi direttamente riscossi

dai clienti finali, del credito eventualmente oggetto di cessione, degli importi relativi all'IVA precedentemente versata per cui l'esercente ha ottenuto il rimborso e dell'IVA versata per cui aveva precedentemente ottenuto la sospensione;

- b) gli oneri di cessione OCC_i ;
 - c) gli oneri legali OL_i ;
 - d) l'energia elettrica $E^{RIL-MECC}_i$ con separata evidenza dell'energia elettrica relativa agli importi di cui alla lettera f);
 - e) l'energia elettrica $E^{ND}_{SALi,m}$ con separata evidenza dell'energia elettrica relativa agli importi di cui alla lettera f);
 - f) gli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 2.3, lettera g), e gli importi di cui al comma 2.3, lettera h), con separata evidenza del credito originario e degli eventuali importi direttamente riscossi dai clienti finali.
- 2.12 Nel caso in cui un esercente non rispetti i termini di cui al comma 2.10, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di reintegrazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudentiale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuto all'esercente la salvaguardia inadempiente e, viceversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 2.13 La Cassa procede a:
- a) determinare i livelli dell'ammontare AR_i relativi all'anno solare cui si riferisce il meccanismo di reintegrazione, prevedendo che, in relazione ai meccanismi precedentemente quantificati i livelli dell'ammontare AR_i :
 - i) siano rideterminati al fine di tener conto delle comunicazioni pervenute nei primi cinque anni dalla prima determinazione del meccanismo di reintegrazione;
 - ii) siano aggiornati per tenere conto delle comunicazioni pervenute successivamente ai termini indicati al precedente punto i), senza verificare nuovamente quale delle condizioni della formula di cui al comma 2.4 sia applicabile;
 - b) regolare, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dall'anno 2016, con gli esercenti la salvaguardia le partite economiche risultanti dalle determinazioni relative al meccanismo di reintegrazione;
 - c) comunicare all'Autorità, entro il 15 febbraio di ogni anno, a partire dall'anno 2017, gli ammontari AR_i riconosciuti a ciascun esercente la salvaguardia, indicando separatamente la quota riconosciuta in relazione alle rettifiche comunicate ai sensi del comma 2.10, lettera b), punto ii).
- 2.14 Con riferimento agli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i di anni precedenti ai sensi del comma 2.3, lettera g) ed in seguito incassati, l'esercente riconosce alla Cassa, oltre alle partite economiche di cui al comma 2.13, lettera b), gli interessi calcolati su un tasso d'interesse pari al tasso di

riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali.

- 2.15 Ai fini delle regolazioni di cui al comma 2.13, lettera b) la Cassa utilizza il Conto meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 64 del TIT.
- 2.16 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla Cassa in relazione al meccanismo di reintegrazione non vengano completati entro i termini previsti dal comma 2.13, lettera b), l'esercente la salvaguardia riconosce alla Cassa, un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
 - b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 2.17 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla Cassa in relazione al meccanismo di reintegrazione non vengano completate entro i termini previsti dal comma 2.13, lettera b), la Cassa riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 2.18 Le informazioni trasmesse alla Cassa dagli esercenti la salvaguardia ai sensi del comma 2.10, lettera b):
- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con particolare riferimento alle condizioni di cui al comma 2.3;
 - b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nella comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIU. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.
- 2.19 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla Cassa ai sensi del comma 2.12, l'esercente la salvaguardia invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare del meccanismo di reintegrazione, la Cassa provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico dell'esercente medesimo, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla Cassa:
- a) ai sensi del comma 2.12;
 - b) sulla base dei dati inviati dall'esercente successivamente alla determinazione di cui alla precedente lettera a).

Articolo 3

Modificazioni alla deliberazione 337/07

- 3.1 La deliberazione 337/07 è modificata nei termini di seguito indicati:
- a) all'articolo 1, comma 1.1:

- i) dopo la definizione di **“contratto di trasporto”** è inserita la seguente definizione:
 - “• **deliberazione 456/2013/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 456/2013/R/EEL;”;
 - ii) la definizione di **“periodo di esercizio del servizio di salvaguardia”** è sostituita dalla seguente definizione:
 - “• **periodo di esercizio del servizio di salvaguardia** è il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali;”;
- b) all’articolo 2:
- i) al comma 2.2 le parole **“di 24 (ventiquattro) mesi”** sono sostituite dalle parole **“pari a quella definita dai vigenti decreti del Ministro dello Sviluppo Economico in materia”**;
 - ii) il comma 2.2bis è soppresso;
- c) all’articolo 3, il comma 3.1 è sostituito dal seguente comma:
- “3.1 Sono individuate le seguenti 10 (dieci) aree territoriali per l’erogazione del servizio di salvaguardia:
1. Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige;
 2. Lombardia;
 3. Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia;
 4. Toscana, Marche, Umbria;
 5. Sardegna;
 6. Lazio;
 7. Campania, Abruzzo;
 8. Puglia, Molise, Basilicata;
 9. Calabria;
 10. Sicilia.”;
- d) all’articolo 4:
- i) il comma 4.1 è sostituito dal seguente comma:
 - “4.1 Entro il 4 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, gli esercenti la salvaguardia trasmettono all’Acquirente Unico secondo modalità dal medesimo definite, distintamente per ciascuna regione:
 - a) il numero dei punti di prelievo serviti nel mese di ottobre e il numero dei punti di prelievo serviti nel mese di novembre;
 - b) la miglior stima del numero dei punti di prelievo che saranno serviti nel mese di dicembre;
 - c) la percentuale, rispetto al totale, dei punti di prelievo e del fatturato corrispondenti ai clienti finali non disalimentabili, con riferimento all’ultimo mese dell’anno

in cui si svolgono le procedure concorsuali per cui il dato risulta disponibile;

- d) il fatturato complessivo relativo al mese a cui si riferiscono le informazioni di cui alla precedente lettera c);
- e) con riferimento all'ultimo mese dell'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali per cui il dato risulta disponibile, la percentuale di mancato incasso delle fatture emesse nel ventiquattresimo mese precedente, distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili;
- f) il tempo medio di pagamento da parte dei clienti serviti in salvaguardia, anche non continuativamente, negli ultimi 3 (tre) anni, distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili;
- g) in alternativa a quanto indicato alle precedenti lettere e) ed f), con riferimento all'ultimo mese dell'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali per cui il dato risulta disponibile e distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili:
 - i) l'ammontare del credito in essere, al netto del credito oggetto di cessione, distinto in base agli anni di competenza del relativo fatturato; i dati devono essere riferiti all'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, a ciascuno dei due anni precedenti e, qualora disponibili, anche in forma aggregata, ai periodi precedenti i suddetti anni;
 - ii) il fatturato di competenza di ciascuno degli anni per cui l'informazione di cui al punto i) è disponibile;
- h) sulla base degli ultimi dati disponibili riferiti all'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, il numero di punti di prelievo oggetto di richiesta di sospensione.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma devono altresì essere differenziate per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT.”;

- ii) al comma 4.2 le parole “**comma 16.2**” sono sostituite dalle parole “**comma 32.2**”;
- iii) dopo il comma 4.4 è aggiunto il seguente comma:

“4.5 La mancata, incompleta o gravemente erronea messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 4.1 nei tempi ivi previsti costituisce presupposto per l'avvio di procedimenti, da parte dell'Autorità, per l'adozione di sanzioni amministrative e pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.”;

- e) all'articolo 5, comma 5.6 le parole “**25 novembre**” sono sostituite dalle parole “**22 novembre**”;
- f) all'articolo 7:
 - i) al comma 7.1, lettera e) le parole “**comma 8.1.**” sono sostituite dalle parole “**comma 8.1;**”;
 - ii) al comma 7.1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:
 - “f) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero non essere sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - g) nel caso in cui la società di vendita sia utente del dispacciamento, avere provveduto, al termine ultimo per la presentazione delle istanze alle procedure concorsuali, di cui al comma 5.5, al completo versamento delle garanzie relative al contratto per il servizio di dispacciamento sottoscritto con Terna.”;
 - iii) dopo il comma 7.1 sono aggiunti i seguenti commi:
 - “7.2 Qualora, alla data del termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui al comma 5.5, la società partecipante si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero sia sottoposta alla relativa procedura di ammissione, in deroga a quanto disposto dal comma 7.1, lettera f), la società ha titolo per partecipare se l'istanza è integrata dai documenti, previsti dal comma 4, lettere (a) e (b) del richiamato articolo 186*bis*, redatti secondo i seguenti criteri:
 - i) la relazione di cui alla richiamata lettera (a) deve avere a oggetto tra l'altro la ragionevole capacità di svolgere il servizio di salvaguardia per l'intero periodo di esercizio;
 - ii) la dichiarazione di cui alla richiamata lettera (b) deve pervenire da altro operatore in possesso di tutti i requisiti, previsti dall'articolo 7 e dall'articolo 8, commi 2 e 6, del presente provvedimento, il quale deve assumere l'impegno a mettere a disposizione della società partecipante, per l'intero periodo di esercizio, le risorse necessarie all'erogazione del servizio di salvaguardia, nonché a subentrare alla medesima società nell'erogazione del medesimo servizio, alle condizioni definite dai provvedimenti dell'Autorità, nel caso in cui questa fallisca, ovvero non sia più in grado di svolgere il servizio.
 - 7.3 Terna trasmette all'Acquirente Unico, secondo modalità e tempi stabiliti da quest'ultimo nel Regolamento, le informazioni necessarie a permettere la verifica del requisito di cui al comma 7.1, lettera g).”;

- g) all'articolo 8:
- i) al comma 8.4 le parole “**comma 15ter.10**” sono sostituite dalle parole “**comma 31.10**”;
 - ii) dopo il comma 8.5 sono aggiunti i seguenti commi:

“8.6 L'operatore di cui al comma 7.2, lettera ii), contestualmente agli adempimenti relativi al precedente comma 8.2 e con le medesime modalità ivi previste, provvede a versare alla Cassa, pena la non assegnazione dell'incarico o la decadenza dall'incarico in capo alla società partecipante, un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria GAR_r , determinato, per ciascuna area r in cui la società partecipante è risultata assegnataria, in misura pari a:

$$GAR_r = 0,05 * 70 * E_{SAL_r}$$

dove E_{SAL_r} è il valore in MWh dell'energia elettrica prelevata dai clienti finali in salvaguardia serviti nell'area r negli otto mesi solari precedenti il mese in cui si svolgono le procedure concorsuali.

8.7 L'Acquirente unico mette a disposizione della Cassa le informazioni rilevanti ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 8.6.”;
- i) all'articolo 10, il comma 10.2 è sostituito dal seguente comma:
- “ 10.2 In relazione al periodo di esercizio del servizio di salvaguardia a partire dall'1 gennaio 2014, il meccanismo di reintegrazione di cui al comma 10.1 è definito dalla deliberazione 456/2013/R/EEL.”.

Articolo 4 *Modificazioni al TIV*

- 4.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:
- a) all'articolo 1, comma 1.1:
 - i) dopo la definizione di “**corrispettivi PED non monorari**” è inserita la seguente definizione:

“ • **corrispettivo C_{SAL}** è l'ulteriore corrispettivo del servizio di salvaguardia relativo alla copertura degli oneri per la morosità;”;
 - ii) dopo la definizione di “**deliberazione n. 337/07**” è inserita la seguente definizione:

“ • **deliberazione ARG/elt 4/08** è la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08;”;
 - iii) alla definizione di “**TIC (Testo integrato connessioni)**” dopo le parole “**periodo di regolazione 2012 – 2015**” sono aggiunte le parole “**e successive modifiche e integrazioni**”;

- iv) alla definizione di **“TIME (Testo integrato misura)”** dopo le parole **“periodo di regolazione 2012 – 2015”** sono aggiunte le parole **“e successive modifiche e integrazioni”**;
- v) dopo la definizione di **“TIME (Testo integrato misura)”** è inserita la seguente definizione:
 - **TIQE (Testo integrato qualità elettrica)** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 recante Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica e successive modifiche e integrazioni;”;
- vi) alla definizione di **“TIT (Testo integrato trasporto)”** dopo le parole **“periodo di regolazione 2012 – 2015”** sono aggiunte le parole **“e successive modifiche e integrazioni”**;
- b) all’articolo 2, il comma 2.1 è sostituito dal seguente comma:

“2.1 Ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, il TIV reca disposizioni aventi ad oggetto la regolazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia.”;
- c) all’articolo 4:
 - i) al comma 4.10, le parole **“3 (tre) giorni lavorativi”** sono sostituite dalle parole **“7 (sette) giorni lavorativi”**;
 - ii) dopo il comma 4.10 sono aggiunti i seguenti commi:
 - 4.11 Fatto salvo quanto previsto all’articolo 81, comma 81.3 e 81.4, del TIQE, ciascun cliente finale avente diritto alla salvaguardia può chiedere all’ esercente la salvaguardia l’attivazione del servizio ai fini di quanto previsto all’articolo 4 della deliberazione ARG/elt 42/08.
 - 4.12 Ai fini dell’erogazione del servizio di salvaguardia, i contratti per i servizi di dispacciamento e di trasporto relativi ai clienti finali del servizio sono distinti dai contratti relativi ai clienti finali eventualmente serviti nel mercato libero dall’ esercente o dai soggetti mandatari del medesimo ai sensi del comma 4.2.”;
- d) all’articolo 29:
 - i) al comma 29.2, le parole **“3 (tre) giorni lavorativi”** sono sostituite dalle parole **“7 (sette) giorni lavorativi”**;
 - ii) al comma 29.7, lettera a) dopo le parole **“deliberazione ARG/com 202/09”** sono aggiunte le parole **“fatto salvo quanto previsto al successivo comma 29.8”**;
 - iii) al comma 29.7, lettera b) dopo le parole **“deliberazione n. 200/99”** sono aggiunte le parole **“fatto salvo quanto previsto al successivo comma 29.8”**;
 - iv) al comma 29.8, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:

- “c) il cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato; qualora il cliente non rispetti tale termine, l’ercente la salvaguardia può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora e dei costi di recupero, calcolati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ivi comprese, in quanto applicabili, quelle in tema di transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni;”;
- v) al comma 29.8, dopo la lettera d) è aggiunto il seguente periodo:
“ Le disposizioni di cui alla lettera c) del presente comma si applicano anche ai clienti del servizio di salvaguardia corrispondenti alle tipologie contrattuali di cui alle lettere a) e b) del comma 29.7.”;
- vi) il comma 29.10 è sostituito dal seguente comma:
“ 29.10 L’ammontare della garanzia di cui al precedente comma 29.9 è determinato dall’ercente la salvaguardia in misura non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione (mese o bimestre). Il cliente finale è tenuto al versamento della garanzia secondo le modalità e le tempistiche indicate dall’ercente la salvaguardia.”;
- vii) al comma 29.11, lettera b) le parole **“medesima impresa distributrice.”** sono sostituite dalle parole **“medesima impresa distributrice;”**;
- viii) al comma 29.11, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
“c) il corrispettivo C_{SAL} i cui valori sono determinati nella Tabella 7.”;
- ix) dopo il comma 29.12 è aggiunto il seguente comma:
“29.13 Nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una fattura relativa al servizio di salvaguardia, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta dall’ercente il servizio ai sensi del comma 29.9, l’ercente la salvaguardia può chiedere all’impresa distributrice di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II della deliberazione ARG/elt 4/08. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3 del medesimo provvedimento.”;
- e) all’articolo 30, il comma 30.2 è soppresso;
- f) all’articolo 31, il comma 31.1 e il comma 31.2 sono sostituiti dai seguenti commi:
“31.1 Immediatamente a valle dell’individuazione da parte dell’Acquirente unico degli ercenti la salvaguardia ai sensi del comma 5.6 della deliberazione 337/07, ciascun ercente la

salvaguardia, o il suo mandatario ai sensi del comma 4.2, procede a richiedere a Terna e alle imprese distributrici operanti negli ambiti in cui tale esercente è risultato assegnatario del servizio, la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 4.12 per il servizio di dispacciamento e per il servizio di trasporto.

31.2 Entro il 29 novembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali Terna comunica alle imprese distributrici, secondo modalità dalla medesima definite, i contratti di dispacciamento di cui al comma 31.1 affinché le medesime imprese provvedano, secondo le tempistiche previste per la variazione degli utenti del dispacciamento, ad includere i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente la salvaguardia.”;

g) all'articolo 31, i commi 31.5 e 31.6 sono soppressi;

h) dopo la Tabella 6 è inserita la seguente Tabella 7:

“ Tabella 7: Corrispettivo C_{SAL} di cui al comma 29.11, lettera c) applicato ai clienti finali del servizio di salvaguardia

C_{SAL}	0,50 centesimi di euro/kWh □
-----------	------------------------------

Articolo 5

Disposizioni transitorie

5.1 Con riferimento all'anno 2013:

a) in luogo di quanto previsto dal comma 5.2 della deliberazione 337/07, l'Acquirente Unico trasmette lo schema di Regolamento all'Autorità per l'approvazione entro il 23 ottobre 2013;

b) in luogo di quanto previsto dal comma 5.3 della deliberazione 337/07, l'Autorità approva lo schema di Regolamento entro il 25 ottobre 2013 e qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, il Regolamento si intende approvato;

c) in luogo di quanto previsto dal comma 5.4 della deliberazione 337/07 l'Acquirente Unico pubblica il Regolamento approvato dall'Autorità sul proprio sito internet entro il 29 ottobre 2013.

5.2 Le disposizioni di cui ai commi 4.12, 31.1 e 31.2 del TIV e di cui al comma 5.6 della deliberazione 337/07, così come introdotti e/o modificati con il presente provvedimento, e le disposizioni relative alla soppressione dei commi 30.2, 31.5 e 31.6 del TIV entrano in vigore a partire dall'1 gennaio 2015. A tal fine l'esercente la salvaguardia:

a) adempie all'obbligo di cui al comma 31.1 del TIV, così come modificato dal presente provvedimento, o provvede affinché vi adempia il suo mandatario ai sensi del comma 4.2 del TIV, entro il 14 novembre 2014;

b) per permettere l'inclusione dei punti di prelievo serviti in salvaguardia nei contratti di cui al comma 4.12 del TIV, comunica all'impresa distributtrice,

entro il 30 novembre 2014, i seguenti dati con riferimento a ciascun punto di prelievo relativo a clienti serviti in salvaguardia:

- i) POD identificativo;
- ii) codice fiscale e partita IVA del cliente finale.

- 5.3 Ciascun esercente la salvaguardia, in relazione al servizio erogato nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, predispone un elenco contenente le seguenti informazioni relative ai clienti finali serviti in salvaguardia:
- a) le informazioni di cui al comma 4.4 del TIV;
 - b) l'energia elettrica prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dai punti di prelievo di cui alla precedente lettera a).
- 5.4 L'esercente la salvaguardia provvede ad aggiornare tempestivamente l'elenco di cui al comma 5.3 per tenere conto delle variazioni intervenute e a mantenere traccia delle variazioni intervenute in relazione al medesimo.
- 5.5 Su richiesta dell'Autorità, ciascun esercente provvede a trasmettere l'elenco di cui al comma 5.3 entro un giorno dalla richiesta.
- 5.6 Ciascun esercente il servizio di salvaguardia selezionato in relazione al periodo di esercizio del servizio a partire dall'1 gennaio 2014 comunica all'Autorità la data a partire dalla quale sarà possibile fatturare il corrispettivo C_{SAL} in maniera differenziata tra i clienti finali disalimentabili e non disalimentabili dal medesimo serviti. In esito a tale comunicazione l'Autorità provvederà ad aggiornare il livello dei corrispettivi applicati dai singoli esercenti a tali clienti finali, prevedendo che per i clienti non disalimentabili tale corrispettivo assuma un valore maggiore rispetto al livello attuale.
- 5.7 Entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, l'esercente la salvaguardia versa alla Cassa il gettito del corrispettivo C_{SAL} in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo con riferimento ai clienti finali disalimentabili. Tale gettito alimenta il Conto meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 64 del TIT.

Articolo 6 *Disposizioni finali*

- 6.1 In relazione al meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili di cui all'articolo 2, con successivo provvedimento saranno definiti i valori del parametro Ω_{ii} .
- 6.2 Il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente unico e alla Cassa per i seguiti di propria competenza.
- 6.3 Il presente provvedimento, il TIV e la deliberazione 337/07, così come modificati, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

Tabella 1 - Parametri Ω_i per esercente la salvaguardia e per anno.

Anno	Esercente la salvaguardia	Ω_i €MWh
2014	Enel Energia	13,80
	Hera Comm	5,86
2015	Enel Energia	15,19
	Hera Comm	7,84
2016	Enel Energia	6,76
	Hera Comm	5,30